

Via Grumo 19  
6928 Manno



Comune  
di  
Manno

Tel. 091 611 10 00  
Fax 091 611 10 01  
comune@manno.ch  
www.manno.ch

# **REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

del 7 aprile 2008

## I. NORME GENERALI

### Art. 1

#### *Campo di applicazione*

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina, per quanto di competenza comunale, la posa di impianti pubblicitari in applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

<sup>2</sup> L'esposizione di automezzi, rimorchi, contenitori o altri oggetti di per sé mobili, ma con evidente funzione pubblicitaria fissa, è pure soggetta al presente regolamento.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pure una costruzione.

### Art. 2

#### *Zone*

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione di questo regolamento il territorio comunale è suddiviso in:

- Zona fuori perimetro edificabile (di competenza cantonale);
- Zona 1: zone amministrative, commerciali, industriali e artigianali lungo la strada cantonale;
- Zona 2: zona residenziale e nucleo.

<sup>2</sup> Le zone sono quelle definite dal Piano regolatore.

## II. ZONA 1

### Art. 3

#### *Norme generali*

<sup>1</sup> La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili in Zona 1 non soggiace a restrizioni, fatto salvo l'art. 10.

<sup>2</sup> Gli impianti sui tetti di edifici non possono superare 1/10 dell'altezza dell'edificio.

<sup>3</sup> Impianti su sostegni o pannelli appositi devono distare almeno 1 m dal confine del fondo; le bandiere devono rispettare la medesima distanza a contare dalla bandiera spiegata.

### Art. 4

#### *Limitazioni*

La posa di striscioni o insegne lungo la strada cantonale per pubblicizzare eventi o manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio comunale è vietata. Eccezioni

possono essere concesse dal Municipio per manifestazioni culturali, sportive o ricreative che si svolgono nei comuni limitrofi.

### **III. ZONA 2**

#### **Art. 5**

##### *Genere di impianto*

<sup>1</sup> Nella Zona 2 sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo dove si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente – se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali); la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi) è di principio vietata.

<sup>2</sup> Eccezionalmente sono autorizzate le insegne abbinate a pubblicità per terzi conformi a un uso diffuso (insegne dei bar).

#### **Art. 6**

##### *Forme dell'impianto*

Le insegne non devono superare 3 mq di superficie e 18 cm di spessore; vanno posate non più alte delle finestre del primo piano e fisse a facciata degli edifici, parallele alla pubblica via.

#### **Art. 7**

##### *Eccezioni*

Può essere autorizzato l'uso di porzioni importanti di facciata per interventi a carattere artistico (decorazioni murali), di regola per tempo limitato.

### **IV. ZONE E NORME PARTICOLARI**

#### **Art. 8**

##### *Suolo pubblico*

La posa di impianti pubblicitari su suolo pubblico soggiace alla Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e al Regolamento comunale concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi del 17 dicembre 2001.

### **Art. 9**

#### *Insegne direzionali*

Lungo la strada cantonale non è autorizzata la posa di insegne direzionali verso gli stabili amministrativi, commerciali, industriali e artigianali. Le insegne direzionali sono sostituite da segnaletica di direzione per zone industriali indicanti il numero della zona e posati dal Comune.

### **Art. 10**

#### *Impianti sempre vietati*

In tutto il territorio comunale è vietata la posa di impianti con richiami sonori, immagini mobili o a illuminazione intermittente e di pannelli elettronici.

## **V. NORME FINALI**

### **Art. 11**

#### *Norme transitorie*

- <sup>1</sup> Queste norme si applicano ai nuovi impianti e alla sostituzione di impianti esistenti.
- <sup>2</sup> Il Municipio può ordinare in ogni tempo la rimozione di impianti preesistenti in manifesto contrasto, tenendo conto del costo dell'impianto e del tempo trascorso dalla posa.

### **Art. 12**

#### *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 7 aprile 2008  
Ratificato dalla Sezione Enti locali il 11 agosto 2008